

La Legge sul libero passaggio.



SwissLife

Nascita e scopo della legge.

Le origini della previdenza professionale risalgono al 19° secolo, quando i datori di lavoro crearono di propria iniziativa le prime istituzioni di previdenza. Allora i dipendenti fedeli all'impresa percepivano, in caso di uscita, una prestazione più elevata di quella che già poco dopo l'impresa concedeva.

Il regime obbligatorio nella previdenza professionale è stato introdotto nel 1985 con la LPP. In questo ambito una persona assicurata uscente aveva diritto alla prestazione di libero passaggio intera. In ambito sovraobbligatorio, una tale prestazione di libero passaggio era prevista solo dopo 30 anni di contribuzione. In caso di cambiamento del posto di lavoro, un periodo di contribuzione più breve poteva comportare la perdita di fondi previdenziali. Pertanto, talune persone assicurate rinunciavano a cambiare impiego.

Oggi, i continui mutamenti economici richiedono sempre più forza lavorativa mobile. Ogni anno decine di migliaia di lavoratori cambiano impiego. Per questa ragione, dal 1995 la Legge sul libero passaggio (LFLP) garantisce il libero passaggio integrale per l'intero ambito della previdenza professionale. Nella LFLP è inoltre possibile trovare altre regolamentazioni di casi, quali il pagamento in contanti, gli obblighi d'informazione, le riserve per ragioni di salute nonché la procedura in caso di divorzio/lo scioglimento di un'unione domestica registrata.

I diversi casi di libero passaggio.

Uscita dall'istituzione di previdenza.

Se decidete di lasciare la vostra cassa, prima che vengano versate prestazioni a voi o ai vostri superstiti (di vecchiaia, d'invalidità o di decesso) si ha un caso di libero passaggio.

Modifica del grado di occupazione.

Se per almeno sei mesi lavorate a tempo parziale, occorre effettuare il conteggio analogamente ad un caso di libero

passaggio. Per contro, non è necessario alcun conteggio se la vostra cassa prevede una regolamentazione che sia almeno così vantaggiosa come la legge oppure se tiene conto automaticamente del vostro grado medio di occupazione.

Cambiamento all'interno dell'istituzione di previdenza.

Se il vostro precedente e nuovo datore di lavoro sono affiliati alla stessa istituzione di previdenza (p.es. a una fondazione collettiva o comune), si presenta un caso di libero passaggio se cambiate opera di previdenza o piano di previdenza all'interno di questa istituzione.

Le ripercussioni in caso di uscita.

Conteggio.

In caso di uscita dalla vostra cassa, il conteggio deve contenere i punti seguenti:

- Calcolo della prestazione d'uscita (prestazione di libero passaggio)
- Ammontare dell'importo minimo legale
- Ammontare dell'aver di vecchiaia LPP

Primato dei contributi. La vostra prestazione d'uscita corrisponde o all'aver di vecchiaia costituito per voi (contributi di risparmio datore di lavoro e dipendenti, eventuali versamenti, interessi) o alla riserva matematica. Quest'ultima equivale ai fondi di previdenza riservati per l'aver di vecchiaia al momento dell'uscita, le cui basi di calcolo matematiche sono rigorosamente descritte nella legge.

Primato delle prestazioni. La vostra prestazione di libero passaggio corrisponde al valore attuale delle prestazioni acquisite. Il valore attuale equivale al valore capitalizzato della rendita di vecchiaia al momento dell'uscita. Le prestazioni acquisite sono le prestazioni di vecchiaia che siete riusciti ad acquisire fino all'uscita dalla cassa. I contributi che avreste versato solo in futuro – nel periodo dall'uscita

fino al pensionamento – non vengono quindi presi in considerazione per il calcolo.

Obbligo d'informazione.

La vostra cassa è tenuta a richiamare la vostra attenzione sulle possibilità del mantenimento della protezione previdenziale – di regola mediante la conclusione di una polizza di libero passaggio o l'accensione di un conto di libero passaggio. Ciò è importante per voi qualora non iniziaste un nuovo rapporto di lavoro o di previdenza.

Il datore di lavoro deve comunicare immediatamente alla cassa il vostro nome e indirizzo e informarla su un'eventuale incapacità lavorativa per ragioni di salute.

In vista della promozione della proprietà d'abitazioni, la cassa attuale deve comunicare alla nuova cassa la rispettiva prestazione d'uscita per le persone assicurate che hanno compiuto i 50 anni dopo lo 1° gennaio 1995. La nuova cassa va altresì informata sull'ammontare della prestazione d'uscita al momento di un matrimonio avvenuto/ un'unione domestica registrata dopo lo 1° gennaio 1995.

Trasferimento della prestazione d'uscita.

Il versamento della prestazione d'uscita alla nuova cassa è obbligatorio per tutta la previdenza professionale. Ciò significa anche che si prende in considerazione una polizza di libero passaggio o un conto di libero passaggio solo per quella somma che rimane alla nuova cassa dopo l'acquisto delle prestazioni regolamentari intere. Per questa «somma che rimane» non è consentito il pagamento in contanti.

Le ripercussioni in caso di entrata.

La prestazione d'entrata che richiede la nuova cassa non può superare la vostra prestazione d'uscita ai sensi della Legge sul libero passaggio.

Ammissione all'assicurazione delle prestazioni regolamentari.

Ogni cassa è tenuta ad accettare la prestazione di libero passaggio versata e ad accreditarvela.

Se la cassa definisce le sue prestazioni nel primato delle prestazioni, di regola deve allora offrirvi la possibilità di operare un riscatto nella misura delle prestazioni regolamentari complessive. Al momento di calcolare le prestazioni, alla cassa non è consentito distinguere se le prestazioni sono state finanziate sulla base dei contributi da voi versati durante l'appartenenza all'impresa oppure se avete riscattato anni assicurativi mancanti mediante mezzi supplementari.

Se le prestazioni della cassa precedente sono migliori rispetto alle prestazioni della nuova cassa – ossia se la prestazione d'uscita è superiore all'importo che vi occorre per operare il riscatto nella nuova cassa – avete la possibilità di finanziare prestazioni supplementari con la differenza risultante. Qualora dovesse restare ugualmente una somma a disposizione, essa va utilizzata per concludere una polizza di libero passaggio o aprire un conto di libero passaggio (pagamento in contanti impossibile).

Se, invece, le prestazioni della cassa precedente sono peggiori rispetto alle prestazioni della nuova cassa, con la prestazione di libero passaggio disponibile nella nuova cassa non è possibile assicurare le prestazioni regolamentari complessive. La differenza può tuttavia essere ulteriormente acquistata prendendo in considerazione la limitazione dell'acquisto secondo l'articolo 79a LPP.

Diritto alla visione e alla richiesta.

La cassa rilevante ha il diritto di visionare i conteggi relativi alla prestazione di libero passaggio del rapporto di previdenza precedente. La nuova cassa ha inoltre la possibilità di richiedere per voi le prestazioni previdenziali dalla vostra cassa precedente. Siete voi tuttavia ad occuparvi del disbrigo amministrativo con la vecchia cassa.

Mantenimento della copertura previdenziale in un'altra forma.

La conclusione di una polizza di libero passaggio o l'accensione di un conto di libero passaggio è in particolare possibile se non aderite immediatamente a un'altra cassa, oppure se resta del denaro dopo l'acquisto delle prestazioni regolamentari.

Pagamento in contanti.

Su vostra richiesta i fondi previdenziali possono essere versati in contanti se

- lasciate definitivamente la Svizzera e non prendete domicilio nel Liechtenstein, in un paese dell'UE, in Norvegia o in Islanda e siete assoggettati alla previdenza obbligatoria per la vecchiaia, il decesso e l'invalidità,
- iniziate un'attività indipendente e in quanto indipendenti non dovete più essere assicurati obbligatoriamente secondo la LPP oppure o
- l'importo della prestazione d'uscita è inferiore a un contributo annuo.

Se siete sposati, il pagamento in contanti è possibile solo con il consenso scritto del vostro coniuge. I partner conviventi registrati sono parificati ai coniugi.

L'importo minimo legale.

L'importo minimo introdotto con la Legge sul libero passaggio provoca, segnatamente per le casse finanziate collettivamente e gestite in base al primato delle prestazioni, un miglioramento del libero passaggio per le persone assicurate più giovani. L'importo minimo legale della prestazione di libero passaggio è definito come segue:

- prestazioni d'entrata apportate a suo tempo più interessi accumulati,
- propri contributi durante il periodo di contribuzione e
- supplemento basato su questi contributi pari al 4% per ogni anno a partire da 20 anni (al massimo il 100%).

Qualora non doveste versare contributi, in quanto gli stessi sono interamente a carico del vostro datore di lavoro, un terzo degli stessi viene considerato versato da voi ai sensi della Legge sul libero passaggio. La prestazione di libero passaggio deve corrispondere all'importo minimo, a prescindere da come è stata finanziata. Ricevete l'importo minimo oppure la prestazione di libero passaggio calcolata ai sensi della legge, a seconda di quale dà luogo alla prestazione maggiore.

Il diritto all'informazione.

Nel corso del rapporto di previdenza la vostra cassa deve informarvi obbligatoriamente sull'ammontare della vostra prestazione di libero passaggio nonché sull'aver di vecchiaia LPP. Su vostra richiesta la cassa è tenuta a fornirvi tali informazioni in qualsiasi momento.

Qualora vi sposaste durante l'appartenenza alla cassa, dovete comunicarlo al vostro datore di lavoro affinché quest'ultimo possa informare la cassa in merito. La cassa, sulla base delle vostre indicazioni, deve poi comunicarvi l'importo della prestazione di libero passaggio entro la data del matrimonio. Essa deve anche annotare queste informazioni nella sua documentazione, le quali potranno essere utili in caso di un eventuale divorzio. In caso di uscita dalla cassa valgono gli obblighi d'informazione già menzionati in precedenza. I partner conviventi registrati sono parificati ai coniugi ai fini del matrimonio e del divorzio.

Riserve per motivi di salute.

Se l'obbligo di versare le prestazioni per una determinata malattia viene espressamente escluso, oppure se vengono concesse solo prestazioni ridotte, poiché tale malattia al momento dell'ammissione all'assicurazione rappresentava un rischio troppo elevato, si parla di riserva per motivi di salute.

In ambito obbligatorio della previdenza professionale (LPP) non sono mai state consentite riserve per ragioni di salute. Dallo 1° gennaio 1995 la nuova cassa non può porre delle riserve neppure in ambito sovraobbligatorio per la protezione previdenziale raggiungibile con la vostra prestazione di libero passaggio. Le riserve per ragioni di salute formulate dalla vostra cassa precedente in ambito sovraobbligatorio possono sì essere rilevate dalla nuova cassa, tuttavia essa deve tenere conto del tempo già trascorso, limitato ora ad una durata massima della riserva di cinque anni.

La nuova cassa può giustificare con una nuova riserva di salute di cinque anni al massimo solo quella parte delle prestazioni di rischio che supera la protezione previdenziale acquisita mediante la prestazione di libero passaggio apportata. I dati medici possono essere trasmessi alla nuova cassa solo dal personale di fiducia del medico e solo con il vostro consenso.

Esempio:

La cassa A ha formulato per la signora Rossi in ambito sovraobbligatorio una riserva per ragioni di salute in seguito ad un'afezione alla schiena. Tre anni dopo la signora Rossi è passata alla cassa B. Quest'ultima può sì rilevare la riserva per ragioni di salute, tuttavia deve prendere in considerazione il tempo trascorso sulla durata massima di cinque anni: la riserva per ragioni di salute vale quindi ancora due anni. Se la signora Rossi, dopo aver apportato l'intera prestazione di libero passaggio, acquista presso la cassa B altre prestazioni sovraobbligatorie, quest'ultime (come pure le prestazioni che essa acquista con pagamenti dei contributi futuri) possono essere giustificate con una riserva di cinque anni al massimo.

Divorzio/Scioglimento di un'unione domestica registrata.

Dall'entrata in vigore della legge sull'unione domestica registrata (1° gennaio 2007) le disposizioni della LFLP valgono per analogia anche per i unioni domestiche registrate. In linea di massima, in caso di divorzio, gli averi di previdenza dei coniugi acquisiti nel corso del matrimonio devono essere ripartiti in parti uguali. Su richiesta della persona assicurata o del giudice del divorzio, in caso di divorzio la cassa deve quindi comunicare quale parte della prestazione di libero passaggio è stata accumulata durante il matrimonio. In parole povere, si tratta

qui della prestazione di libero passaggio al momento del divorzio dedotta la prestazione di libero passaggio aumentata degli interessi al momento del matrimonio. Di questo importo parziale l'altro coniuge ha diritto alla metà. Se i coniugi fanno valere dei diritti reciproci, verrà suddivisa solo la differenza. Una rinuncia totale o parziale alla divisione delle prestazioni di libero passaggio è possibile solo se la previdenza del coniuge rinunciario viene garantita in un'altra maniera (p.es. mediante una propria previdenza professionale sufficiente oppure mediante una pensione alimentare vitalizia). In conclusione, il tribunale può rifiutare totalmente o parzialmente la divisione qualora, in considerazione della situazione economica dopo il divorzio, risultasse inequa.

L'importo risultante dalla divisione viene trasferito alla cassa del coniuge avente diritto. Se quest'ultimo non esercita più un'attività lucrativa e quindi non è più affiliato ad alcuna cassa, l'importo viene trasferito su una polizza di libero passaggio o su un conto di libero passaggio. Il pagamento in contanti è ammesso solo a determinate condizioni. Dopo il divorzio la cassa deve dare la possibilità al coniuge debitore di riacquistare in ugual misura la prestazione di libero passaggio trasferita.

Non vi è alcuna ripartizione degli averi di previdenza se si è già verificato un caso di previdenza per uno dei coniugi. In casi del genere è dovuta un'indennità equa.